

STATUTO

MAGNA VIS ETS-ODV

Art 1

Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "Magna Vis ETS-ODV Organizzazione per Logistica e Mezzi Speciali", di seguito detta Associazione, con sede in Trabia (PA), Piazza Mulini 13 Cap 90019.

È anche previsto l'utilizzo della sigla **"OLMS Magna Vis - Trabia"**

2. L'Associazione non ha fini di lucro:

- L'associazione è sodalizio di volontariato impegnato nella pubblica assistenza, pronto intervento e soccorso, senza fini di lucro ed avente scopo solidaristico;
- Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri componenti;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- Può istituire sedi o gruppi locali in altre città o regioni;
- Può trasferire la propria sede legale in tutto il territorio nazionale;
- In caso di scioglimento per qualunque causa o per quelle previste dall'art. 24 del C.C., devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dal D.lgs. 117 del 3 luglio 2017

e successive modifiche;

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art2

Attività

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

A) PROTEZIONE CIVILE:

Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, con. legge 401/2001)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile e successive modifiche.

B) CINOFILIA

- Attività di ricerca e soccorso in superficie e sotto macerie;
- Predisposizione e gestione di strutture di ricovero, custodia e allevamento per cani;
- Predisposizione di strutture adibite all'addestramento e alla formazione delle unità cinofile;
- Pet therapy e attività di valenza terapeutica, riabilitativa e educativa;
- Attività formativa.

C) ASSISTENZIALI - SOCIO - SANITARIE:

- Interventi e prestazioni sanitarie;

- Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n°129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 e successive modifiche;

D) BENEFICENZA E INIZIATIVE CULTURALI:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n°117.
- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può promuovere iniziative di raccolta fondi o richiedere lasciti e/o donazioni a enti pubblici e privati.

Istruzione e formazione:

- Organizzazione e gestione di percorsi didattici che mirino all'accrescimento culturale della popolazione attraverso l'attivazione di corsi di formazione di diversa tipologia (alfabetizzazione informatica, primo soccorso, prevenzione, calamità naturali, promozione raccolta differenziata dei rifiuti, addestramento cinofili, etc.);

Tali attività di istruzione, formazione e tutele diritti potranno anche essere rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e/o sociali individualmente o per il tramite di associazioni/enti di appartenenza;

- Organizzazione e gestione di corsi base per l'avvio allo sport dilettantistico di minori normodotati e diversamente abili;
- Organizzazione e gestione di strutture di accoglienza per la prima infanzia: asili nido, scuole materne, baby-sitter, centri di aggregazione diurni, etc.

Promozione culturale:

Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso l'organizzazione di

incontri e convegni;

- Organizzazione di concerti e rappresentazioni teatrali;
- Organizzazione di itinerari turistici a sfondo culturale ed enogastronomico, anche attraverso l'impiego di risorse dedite alla preparazione e somministrazione di pasti (cucine mobili).

E) SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE:

a) Attività rivolte alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturalistico attraverso la gestione di parchi, riserve e la tutela dell'ambiente naturale;

b) Tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) Avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi;

d) La conservazione, manutenzione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche, agricole ed idriche.

F) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:

- Con il Dlgs n.40 del 2017 il Servizio civile da nazionale è diventato universale, con l'obiettivo di renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farlo. La normativa primaria di riferimento del Servizio civile nazionale è rappresentata dalla legge 6 marzo 2001 n.64 e dal Dlgs 5 aprile 2002 n° 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale.

L'associazione, quale Ente del Terzo Settore, può svolgere inoltre le attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 03 luglio 2017, n°117 e successive modifiche), avvalendosi in modo prevalente della prestazione dei volontari aderenti e degli associati.

Soci

1. Sono soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Presidente;
2. I soci svolgono le attività in modo personale, spontaneo e prevalentemente gratuito in conformità di quanto previsto dal D.lgs. 03 luglio 2017, n°117 e successive modifiche;
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e il regolamento interno.

Art 4

Criteri di ammissione dei soci

L'Associazione è assolutamente democratica. Per l'iscrizione è necessario presentare domanda al Presidente dichiarando di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. L'iscrizione di ogni socio deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo che cura inoltre l'annotazione nell'apposito libro soci e dopo che gli stessi avranno versato le quote sociali previste per l'anno in corso. Il socio dovrà provvedere al pagamento delle quote sociali in corso entro 15 giorni dalla ratifica.

Art 5

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alle attività dell'Associazione secondo le modalità previste di volta in volta ed essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti nei regolamenti interni;
- b) Eleggere e di essere eletti negli organismi statutari ed accedere a tutte le cariche interne;
- c) Partecipare come delegati con diritto di voto all'Assemblea dei soci, se nominati per tale compito ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

1. Rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

2. Versare le quote associative annualmente stabilite dal consiglio direttivo, pena la perdita del diritto di voto;

3. Non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

4. Ogni socio, per espletare la propria attività associativa, dovrà obbligatoriamente essere assicurato per responsabilità civile contro terzi ed infortuni.

Art 6

Criteri di esclusione dei Soci

La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni volontarie;
- b) Per morosità, quando si renda moroso nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) Per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o quando, anche in relazione alla sua condotta pubblica e privata, in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi all'Associazione;
- d) Per decesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere comunicata formalmente all'iscritto che potrà, entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, appellarsi al Consiglio di Disciplina, mediante lettera raccomandata inviata dal Presidente dell'associazione. Nel caso di dimissioni, esclusione o altro, il socio che cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art 7

Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Presidente;

- Il Vicepresidente;

- Il Coordinatore;

- Il Tesoriere;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Consiglio di Disciplina;

- Il collegio dei revisori dei conti.

Art 8

Convocazione e composizione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci:

a) È il massimo organo decisionale dell'associazione;

b) Può essere ordinaria o straordinaria;

c) Viene convocata in via ordinaria, con congruo preavviso, ogni anno entro il mese di febbraio e, secondo quanto stabilito dalla nuova legge sul Terzo Settore, dal Presidente o in caso di sua impossibilità, in sua vece, dal Consiglio Direttivo;

d) Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita;

e) Vi partecipano tutti i soci, anche per delega, con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo all'atto della convocazione. Tutti i delegati devono essere soci dell'Associazione;

f) Viene convocata in via straordinaria per la delibera di eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi

diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria deve essere anche convocata, qualora ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci oppure da 2/3 del Consiglio Direttivo.

g) Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

h) Vi possono partecipare tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente e singole persone espressamente invitate dal Consiglio Direttivo.

Art9

Competenze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci:

1. Discute e valuta le relazioni sulle attività svolte, determinando anche le linee generali delle attività da svolgere;

2. Discute e, se il caso, approva la bozza di bilancio redatta dal Consiglio Direttivo;

3. Delibera in ordine a tutti gli oggetti attinenti alla vita dell'Associazione riversati alla sua competenza;

4. Delibera normalmente a voto palese e a maggioranza semplice;

5. Su proposta del Consiglio Direttivo uscente, determina il numero dei membri elettivi del nuovo Consiglio Direttivo (da un minimo di uno ad un massimo di tre);

6. Elegge il Presidente, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Consiglio Disciplina, il collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea straordinaria dei Soci:

a) procede alla modifica del presente Statuto,

b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione

all'Associazione;

Tanto per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, qualora si intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, occorre l'assenso di almeno 1/5 dei presenti.

Art 10

Composizione del Consiglio Direttivo

La direzione dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo che dura in carica 3 anni ed i cui componenti sono rieleggibili. Esso è composto dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Coordinatore e da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri eletti, nominati dall'assemblea generale, purché detto consiglio sia composto da 5 o 7 membri.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci, regolarmente iscritti.

Art 11

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Approva l'uso delle risorse finanziarie per gli scopi dell'associazione e le relative iniziative;
- b) Assume le decisioni di carattere generale relative alla conduzione dell'Associazione e delibera su tutte le questioni significative attinenti ai fondamenti della gestione sociale;
- c) Delibera, secondo le norme previste nel presente Statuto, sulla esclusione degli iscritti, il Coordinatore, con la maggioranza dei componenti provvede ad inviare comunicazione motivata all'associato;
- d) Approva il regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell'associazione;
- e) Delibera sulle richieste di iscrizione attribuendo, se il caso, la qualifica di iscritto ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, e provvedendo alla trascrizione negli appositi libri;
- f) Verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assunte in sede di Assemblea Generale;
- g) Promuove il dibattito e l'iniziativa concreta sui più importanti temi di intervento;

h) Convoca l'Assemblea Generale, ogni volta se ne presenti la necessità, fissandone l'ordine del giorno;

i) Stabilisce le modalità di presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali;

j) Nomina il Vicepresidente, il Coordinatore e il Tesoriere Generale, e affida altri incarichi di lavoro secondo le modalità previste dall'articolo 19 del presente Statuto;

k) Può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici distaccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città;

l) Individua e nomina il Coordinatore di un gruppo locale (nonché il legale rappresentante), che si occuperà della formale costituzione del gruppo;

m) Delibera in ordine al riconoscimento, funzionamento e decadenza della realtà territoriali (ivi compresi i gruppi locali), assumendo ogni provvedimento atto a coordinare la loro azione con quella degli organi centrali dell'Associazione;

n) Determina annualmente, su proposta del Tesoriere, le quote sociali.

Art 12

Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui durante la durata in carica venissero a mancare uno o più membri elettivi del Consiglio Direttivo, anche per dimissioni o decadenza, si procederà alla loro sostituzione per elezione nel corso della prima Assemblea Generale utile.

Art 13

Consiglio Direttivo: organizzazione interna

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Delle discussioni e deliberazioni sono redatti appositi verbali firmati dal Coordinatore, liberamente consultabili da qualsiasi iscritto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo determina incarichi e responsabilità operative. Provvede anche all'organizzazione associativa interna avvalendosi dell'apposito

regolamento interno. L'organizzazione associativa interna deve essere improntata a criteri di efficienza operativa, di trasparenza, di democraticità nelle decisioni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno, con preavviso minimo di 20 giorni, da inviarsi ai propri membri a mezzo e-mail, PEC o WhatsApp. Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi se almeno 1/3 dei membri lo richiede, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In tale circostanza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di inadempimento, è facoltà dei richiedenti provvedere autonomamente alla convocazione, rispettando il preavviso di 20 giorni. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo e delle eventuali deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera normalmente per consenso o, ove sia necessario ricorrere a votazione, a voto palese e a maggioranza semplice. Qualora s'intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, tale procedura deve ottenere l'assenso di almeno 1/3 dei presenti.

Art 14

Presidente e Vicepresidente

- Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno delle riunioni e curando, a mezzo di persona da lui nominata, la verbalizzazione delle riunioni;
- Presiede in Assemblea Generale.
- Ha la responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale.
- Il Presidente rappresenta l'associazione in tutte le sedi, e detiene il potere della firma degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione impegnativi per l'associazione.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'espletamento delle funzioni previste. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 3 anni. *

	Art 15	
	Coordinatore	
	Il Coordinatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la supervisione ed il coordinamento generale del funzionamento dei servizi, degli uffici dell'Associazione, dei settori di lavoro, dei gruppi locali, dei progetti e di tutte le iniziative promosse dall'Associazioni nel territorio.	
	Art 16	
	Tesoriere	
	a) Cura l'aspetto contabile dell'associazione;	
	b) Propone le quote associative;	
	c) Redige e propone all'assemblea generale il bilancio consuntivo e preventivo;	
	d) Redige e propone all'assemblea generale lo stato patrimoniale;	
	e) Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;	
	f) Si occupa della riscossione delle quote associative previste e dell'erogazione di eventuali rimborsi previsti.	
	Art 17	
	Consiglio di Disciplina	
	Il Consiglio di Disciplina è composto da 3 membri, nominati dall'assemblea generale.	
	Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.	
	I ricorsi al Consiglio di Disciplina devono pervenire per iscritto, salvo scadenze, entro 15 giorni dal fatto in contestazione e devono essere definiti entro sei mesi dalla presentazione.	
	Il consiglio di disciplina:	
	a) Decide in ultima istanza, con dispensa da ogni formalità e ne dà comunicazione scritta non oltre 30 giorni agli interessati;	
	b) Sceglie al proprio interno il Presidente che convoca le riunioni del Consiglio curandone l'ordine	
		14

del giorno;

c) Emette, su richiesta scritta degli organi interessati, pareri di legittimità su atti, documenti e risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti;

d) Esamina, su richiesta scritta degli interessati, i provvedimenti di espulsione degli iscritti e decide in via definitiva;

f) Vigila sul rispetto delle procedure previste dal presente Statuto in ordine alla convocazione e del corretto svolgimento delle riunioni degli organi dell'Associazione;

g) La prima riunione è convocata e presieduta, entro 30 giorni dalle elezioni, dal membro più anziano di età. Il Presidente del Consiglio è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art 18

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Per gli adempimenti dell'organo di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 117 del 2017.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

A) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 1.100.000 €;

B) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 €;

C) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10

Art 19

Altri incarichi

Ai membri del Consiglio Direttivo possono anche essere affidati incarichi e responsabilità, con validità illimitata o temporale, relativi ai vari settori di intervento e di attività dell'Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo affidare speciali incarichi e responsabilità anche ai soci dell'Associazione non facenti parte del Consiglio Direttivo, ma che abbiano particolari competenze o attitudini in specifici campi o settori; i soci suddetti potranno essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ove vengano trattati gli argomenti specifici di loro competenza.

Art 20

I Gruppi Locali "Magna Vis"

- I gruppi locali, essendo parte integrante dell'associazione Magna Vis, mantengono la denominazione con l'aggiunta della località ove detengono la propria sede legale;
- È previsto l'utilizzo della sigla "Magna Vis - (località di appartenenza)";
- I gruppi locali, recepiscono e adottano lo Statuto ed il regolamento interno che viene utilizzato senza alterazioni ma che rimane di proprietà della Magna Vis ETS - ODV;
- I gruppi locali hanno gestione autonoma ed autonomia patrimoniale ma si attengono anche al coordinamento della Magna Vis ETS - ODV;
- Il legale rappresentante del gruppo locale, definito Coordinatore Locale, detiene pieno titolo di rappresentanza;
- I gruppi locali sono tenuti a rispettare e utilizzare i loghi previsti dalla Magna Vis ETS - ODV senza alterarne la forma o l'immagine, fatta eccezione per i gruppi aventi specializzazioni operative differenti dalla logistica e mezzi speciali;
- I Coordinatori Locali sono tenuti a relazionarsi con la Magna Vis ETS - ODV sulle attività da svolgere e svolte, fornendo a sua volta relazioni periodiche.

- In caso di scioglimento del gruppo locale il patrimonio dello stesso passerà ad altri gruppi locali

Magna Vis, cominciando dai limitrofi o non essendovi presupposti passeranno alla Magna Vis ETS

- ODV;

Art 21

Qualifiche Gruppi Locali

Le qualifiche previste per i Gruppi Locali sono le seguenti:

- **COORDINATORE LOCALE**, nonché il rappresentante legale del gruppo, espleta a livello

locale, le funzioni previste all'art. 14 del presente Statuto;

- **SEGRETARIO LOCALE**, rappresenta il vice del Coordinatore Locale, che lo sostituisce in po-

teri e funzioni in caso di assenza o impedimento, vedasi art. 14 del presente Statuto da intendersi a

livello locale;

- **TESORIERE LOCALE**, espleta a livello locale, le funzioni previste dall'art. 16 del presente

Statuto;

I gruppi locali, al proprio interno possono affidare ai i propri soci, specifici incarichi e responsabilità,

nelle modalità previste dall'art. 19 del presente Statuto.

Art 22

L'assemblea locale dei soci

L'assemblea dei soci del gruppo locale è tenuta a riunirsi almeno una volta l'anno entro il mese di

febbraio per pianificare le proprie attività e altro.

L'assemblea locale dei soci:

- Discute e valuta le relazioni sulle attività svolte, predisposte dagli altri organi locali determi-
- nando le linee generali di attività del gruppo locale;
- Discute e, se è il caso, approva il bilancio preventivo e consuntivo locale;
- Delibera normalmente a voto palese e a maggioranza semplice;

- Nomina ed elegge il Consiglio Direttivo Locale;
- Elegge il segretario locale e il tesoriere locale, che durano in carica 3 anni.

Art 23

Coordinatori Locali

I Coordinatori Locali vengono individuati ed eletti dal Consiglio Direttivo della Magna Vis ETS - ODV, espletando le funzioni di cui all'art. 14 del presente statuto. Il coordinatore locale è un membro di diritto e presiede il Consiglio Direttivo Locale. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art 24

Consiglio Direttivo dei Gruppi Locali

Il Consiglio Direttivo Locale:

- Approva l'uso delle risorse finanziarie per gli scopi dell'associazioni e le relative iniziative;
- Assume le decisioni di carattere generale relative alla conduzione del gruppo locale e delibera su tutte le questioni significative attinenti ai fondamenti della gestione sociale;
- Delibera sulle richieste di iscrizione attribuendo, se il caso, la qualifica di socio ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, provvedendo alla trascrizione negli appositi libri;
- Verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assunte in sede di Assemblea dei Soci Locale;
- Convoca l'Assemblea dei Soci Locale, ogni volta se ne presenti la necessità, fissandone l'ordine del giorno;
- Determina annualmente, su proposta del Tesoriere le quote sociali.

Sono membri di diritto il Coordinatore Locale, il Segretario Locale ed il Tesoriere Locale, dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art 25

Risorse Economiche

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall' articolo 2 del presente Statuto, per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle attività, l'Associazione trae risorse dalle seguenti fonti:

- a) Quote associative e contributi dei soci;
- b) Contributi di privati, dello Stato, della Regione, dei Comuni, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- c) Contributi di organismi internazionali;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti dalle attività marginali.

Art 26

Il Patrimonio

Il patrimonio è unico ed indivisibile; i beni e/o le somme dei gruppi ubicati e gestiti in località diverse, sono da intendersi di proprietà dell'Associazione territoriale di riferimento. Il patrimonio è costituito dalle partecipazioni societarie, le eccedenze degli esercizi annuali, quote associative, da tutti i contributi, erogazioni e lasciti diversi e da tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti a qualsiasi titolo. La composizione del patrimonio, curata dal Tesoriere, dovrà essere approvata annualmente dal Consiglio Direttivo, della sede di appartenenza, contestualmente al conto consuntivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 27

Bilancio e rendiconto

1. L'Associazione ha l'obbligo, ogni anno, di redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio o rendiconto annuale deve esser redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e straordinario delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art 28

Quota Sociale

1. La quota associativa, a carico dei soci, è proposta dal Tesoriere e definita dal Consiglio Direttivo.

Essa è annuale, frazionabile in mensilità se richiesto, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola, con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni

dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione.

3. I soci, i volontari nonché gli aderenti, sono tenuti a versare la propria quota assicurativa, fatta salva

la possibilità dell'associazione di adempiere con le proprie risorse.

Art. 29

Volontari/Aderenti

I volontari nonché gli aderenti, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta, in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari/aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

Art. 30

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 31

Divieto distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 32

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci (nel caso di numero dei soci inferiore a 5, dalla totalità dei soci).

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 33

Varie

Se i ricavi, renditi o proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro, così come prevede il Codice del Terzo Settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

- Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi, se previsto ed istituito, al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

- Possono far parte dell'associazione anche volontari/aderenti e sarà istituito un registro dei volontari che dedicano la loro attività in modo non occasionale.

Art 34

Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore) e in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.